

Legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (estratto)

Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale.

(omissis)

CAPO IV
DISCIPLINA

Art. 13
(*Disciplina*)

1. I funzionari forestali, gli ispettori forestali, i sovrintendenti forestali e gli agenti forestali¹⁸ del Corpo forestale sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale del ruolo unico regionale, integrate dalle disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Art. 14
(*Censura*)

1. La censura è inflitta per:
 - a) aver svolto, senza giustificato motivo, un'attività di servizio diversa da quella assegnata;
 - b) deviazione, senza giustificato motivo, dall'itinerario di servizio assegnato;
 - c) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento e negligenza nella loro cura;
 - d) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;
 - e) negligenza nella cura e nella tenuta degli automezzi, degli strumenti e dell'equipaggiamento in dotazione;
 - f) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;
 - g) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

Art. 15
(*Riduzione temporanea dello stipendio*)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:
 - a) contegno scorretto verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;
 - b) incuria e negligenza nella cura e nella tenuta delle armi in dotazione;

¹⁸ L'art. 10, comma 2, della L.R. 24 maggio 2007, n. 9, dispone che le parole: "marescialli forestali", "brigadieri forestali" e "guardie forestali", ovunque ricorrano nella legge, siano sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ispettori forestali", "sovrintendenti forestali" e "agenti forestali".

- c) omesso rapporto sulle omissioni e sulle mancanze dei dipendenti;
 - d) esercizio della caccia e della pesca nell'ambito territoriale della circoscrizione della stazione forestale nella quale si presta servizio;
 - e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;
 - f) abuso di bevande alcoliche;
 - g) recidiva dei fatti che dettero luogo a censura.
2. La riduzione temporanea dello stipendio non può essere superiore ad un quinto dello stipendio stesso, non può avere durata superiore a sei mesi e non esonera dal servizio.

Art. 16

(Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:
- a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio stesso;
 - b) uso di sostanze stupefacenti;
 - c) parzialità, ingiustizia palese, contegno abitualmente scorretto e qualunque abuso di autorità verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;
 - d) uso illecito del martello forestale al fine di procurare a sé o ad altri ingiusti vantaggi;
 - e) recidiva dei fatti che dettero luogo alla riduzione temporanea dello stipendio.
2. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, non può avere durata superiore a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio.

Art. 17

(Destituzione dal Corpo forestale)

1. La destituzione è inflitta per:
- a) aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi previsti dalle leggi della cui applicazione sono specificamente incaricati gli appartenenti al Corpo forestale;
 - b) ubriachezza abituale e uso abituale di sostanze stupefacenti.